

CHI E' BANCA IFIS

Il Gruppo Banca IFIS opera nella filiera del credito commerciale, del credito finanziario e del credito fiscale. Banca IFIS, attiva dal 1983 nel supporto finanziario alle imprese, è oggi l'unica banca italiana indipendente specializzata nel finanziamento del circolante delle imprese, attraverso operazioni di factoring. Quotata nel segmento Star di Borsa Italiana, Banca IFIS rivolge particolare attenzione al segmento delle PMI, operando con un modello di business unico focalizzato su finanziamenti "asset based" che permette maggiore facilità di accesso al credito. Il Gruppo Banca IFIS impiega più di 700 persone, conta oggi 28 filiali in Italia, una società controllata in Polonia, uffici di rappresentanza in Romania e Ungheria ed appartiene al network FCI (Factors Chain International) e aderisce al FITD (Fondo Interbancario Tutela Depositi).

CHE COS'E' IL FACTORING

Il factoring è una tecnica finanziaria che si propone di soddisfare le esigenze di gestione e di finanziamento del credito commerciale da parte delle imprese. Esso si inserisce nei rapporti di natura commerciale tra imprese e si sostanzia nella cessione dei crediti vantati dall'azienda (cedente) nei confronti dei propri clienti, che possono essere sia aziende private che Enti Pubblici (debitori ceduti) ad un soggetto specializzato nella gestione dei crediti (cessionario).

Il factoring comprende diversi servizi:

- amministrazione, gestione ed incasso dei crediti
- anticipo dei crediti prima della scadenza
- valutazione e monitoraggio continuativo dell'affidabilità della clientela
- garanzia del buon fine dell'operazione
- assistenza nell'eventuale fase di recupero del credito

La peculiarità dell'operazione di factoring sta nelle modalità di valutazione del rischio operazione. A differenza del credito bancario ordinario, l'operazione viene valutata tenendo in considerazione non solo il merito creditizio dell'impresa, ma anche la tipologia di credito e la qualità del debitore, consentendo quindi di ottenere delle linee di affidamento adeguate alle proprie esigenze di smobilizzo su specifici clienti o di determinati contratti d'appalto.

Il factoring, pertanto, non è una alternativa al credito bancario, ma rappresenta un particolare prodotto da utilizzare in via complementare ad altre fonti di finanziamento a disposizione dell'impresa. Si tratta, quindi, di uno strumento moderno per gestire professionalmente i propri crediti, particolarmente adatto alle imprese del settore edile impegnate nella realizzazione di appalti pubblici e privati, caratterizzati da rilevanti necessità finanziarie per la realizzazione dell'opera e da tempi di incasso sempre più lunghi.

ASPETTI FINANZIARI E AMBITO DI OPERATIVITA'

Dal punto di vista finanziario l'operazione di factoring consente all'impresa appaltatrice di coprire il fabbisogno di finanziamento che consegue alle dilazioni di pagamento concesse alla clientela, ai ritardati pagamenti da parte della P.A. per lavori eseguiti, nonché di ottimizzare la programmazione dei propri flussi finanziari e di coprire le proprie esigenze di cassa per gli investimenti iniziali connessi all'appalto.

Da sempre uno dei principali canali di intervento per operazioni di factoring è rappresentato dal settore degli appalti di lavori pubblici, in quanto caratterizzato da lunghi tempi di pagamento, che rischiano di mettere in seria difficoltà le imprese di costruzioni appaltatrici ed esecutrici delle opere. Proprio in tale ottica, al fine di facilitare l'accesso al credito da parte delle imprese appaltatrici degli Enti Pubblici (Regione, Provincie, Comuni e Comunità Montane), Banca Ifis ha aderito alla Piattaforma MEF per la certificazione dei crediti, il cui obiettivo è quello di facilitare lo smobilizzo dei crediti delle imprese che operano con la pubblica amministrazione.

Il Decreto Legge n. 66 del 24/04/2014 in tema di Procedura Semplificata di cessione del credito certificato su piattaforma MEF ha apportato importanti novità:

- consente di stipulare cessioni di crediti già certificati dalle PP.AA. mediante piattaforma senza stipulare atti notarili;
- prevede l'esenzione da revocatoria ex art. 67 L.F. in caso di fallimento o di amministrazione straordinaria del cedente;
- stabilisce che, in assenza di rifiuto espresso, la cessione è opponibile al debitore ceduto decorsi 7gg dall'annotazione della cessione in piattaforma MEF;
- sposta le verifiche di cui all'articolo 48-bis del D.P.R. n. 602 del 29/09/1973 (regolarità contributiva) sul cessionario all'atto del pagamento;
- prevede che la regolarità contributiva del cedente sia definitivamente attestata dal DURC che dovrà essere in corso di validità al momento dell'annotazione della cessione nel portale MEF.

Di seguito vengono riportate le principali caratteristiche dell'operazione di **cessione di Crediti Certificati su Portale MEF rientranti nella procedura di cessione semplificata**

Il fornitore della P.A. ha ottenuto la certificazione di un credito sulla piattaforma PCC del MEF

Ottenuta la certificazione del credito (che riporterà sempre una data di pagamento), il fornitore può recarsi presso una banca o un intermediario finanziario autorizzato per effettuare la cessione del credito e richiedere il finanziamento dello stesso.

Il fornitore stipula con la Banca una cessione spot mediante scrittura privata non notificata al debitore

- L'articolo 37, co. 7 bis del decreto-legge 24/04/2014, n. 66 ha introdotto la possibilità di stipulare, mediante scrittura privata, cessioni di crediti già certificati dalle PP.AA. mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni (PCC).
- Al fine di dare continuità alla relazione tra cliente e Banca, la Banca è disponibile ad accettare un impegno della cliente alla cessione di:

- a) tutti i crediti certificati sorti e/o che sorgeranno in esecuzione dei contratti già stipulati e/o che saranno stipulati entro 24 mesi dalla sottoscrizione di detto impegno o
- b) di tutti i crediti certificati presenti e futuri derivanti dall'esecuzione di uno specifico contratto.

La Banca annota sul portale PCC del MEF la cessione delle fatture certificate (annotazione)

Le cessioni di crediti certificati si intendono notificate e sono efficaci ed opponibili nei confronti delle amministrazioni cedute dalla data di comunicazione della cessione alla pubblica amministrazione attraverso la piattaforma elettronica (c.d. "annotazione") che costituisce data certa. È la banca cessionaria che procede a tale annotazione.

Opponibilità della cessione al debitore ceduto: per silenzio assenso dopo 7gg dall'annotazione della cessione in PCC

Qualora la P.A. non rifiuti la cessione entro sette giorni dalla ricezione di detta comunicazione, la cessione è opponibile al debitore ceduto ed il relativo credito è finanziabile.

La P.A. è impegnata a pagare l'intero importo certificato alla data indicata nella certificazione

Controlli:

- le verifiche di cui all'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono effettuate dalle PP.AA. nei confronti del cedente esclusivamente all'atto della certificazione dei crediti. All'atto del pagamento dei crediti certificati oggetto di cessione, le PP.AA. effettuano le predette verifiche esclusivamente nei confronti del cessionario.
- Il comma 7-quinquies dell'art. 37 del decreto-legge 24/04/2014, n. 66 chiarisce che la regolarità contributiva del cedente è definitivamente attestata dal DURC che dovrà essere in corso di validità al momento della cessione. All'atto dell'effettivo pagamento dei crediti certificati oggetto di cessione, le pubbliche amministrazioni debtrici acquisiscono il predetto documento esclusivamente nei confronti del cessionario.

IMPORTANTE: esenzione da revocatoria ex art. 67 L.F. in caso di fallimento o amministrazione straordinaria del cedente

La procedura di certificazione semplificata prevede l'esenzione dalla revocatoria di cui all'art. 67 L.F. e di cui all'articolo 7 della legge 21 febbraio 1991, n. 52.

NB: Resta invariata la possibilità di cessione di crediti verso PP.AA non oggetto di certificazione e quindi non rientranti nell'ambito di applicazione della Procedura Semplificata; in tal caso sarà necessario procedere con la cessione notarile dei crediti oggetto di intervento. Per la cessione di crediti verso soggetti privati non è necessaria la cessione notarile dei crediti.

OFFERTA DI PRODOTTI DA PARTE DI BANCA IFIS

CESSIONE PRO SOLVENDO:

Prevede la gestione e l'anticipazione dei crediti. La banca non si assume il rischio di insolvenza della controparte debitrice, che rimane in capo all'azienda cedente.

FACTORING PRO SOLUTO:

Prevede la gestione, l'anticipazione e la garanzia dei crediti. La banca si assume il rischio di insolvenza della controparte debitrice.

ACQUISTO A TITOLO DEFINITIVO:

Prevede la cessione definitiva del credito, effettuando un'operazione sotto sconto che elimina per l'azienda il rischio di credito e di ritardato pagamento.

Anticipo crediti futuri di contratti:

Prevede la possibilità per il cedente di ottenere delle anticipazioni sui crediti futuri derivanti da contratti stipulati con debitori ceduti preventivamente approvati. A fronte della cessione di crediti futuri, la banca eroga al cedente un anticipo sul valore del contratto, in una percentuale compresa di norma tra il 10% e il 20% del valore. Il rimborso dell'anticipo crediti futuri avviene mediante decurtazione progressiva al sorgere dei singoli crediti relativi al contratto oggetto di intervento.

La filiale di Ancona di Banca Ifis è a disposizione per chiarimenti e appuntamenti nei quali approfondire le opportunità di collaborazione e per la valutazione di specifiche necessità.

I riferimenti:



Banca IFIS spa

Filiale di Ancona

Via Astagno, 3 60121 Ancona

Tel 071 204763 - Fax 071 201446

www.bancaifisimpresa.it